

FSC.JOUR/554 28 maggio 2008

ITALIANO

Originale: INGLESE

Presidenza: Estonia

548^a SEDUTA PLENARIA DEL FORO

1. Data: mercoledì 28 maggio 2008

Inizio: ore 10.00 Fine: ore 11.35

2. <u>Presidenza</u>: Sig.a T. Parts

3. Questioni discusse – Dichiarazioni – Decisioni/Documenti adottati:

Punto 1 dell'ordine del giorno: DICHIARAZIONI GENERALI

Incidente riguardante un velivolo senza pilota avvenuto in Georgia il 20 aprile 2008: Georgia (Annesso 1), Federazione Russa, Slovenia-Unione europea (FSC.DEL/104/08), Stati Uniti d'America (Annesso 2), Regno Unito (Annesso 3), Lettonia, Presidenza

Punto 2 dell'ordine del giorno: DIALOGO SULLA SICUREZZA

Relazione sul Programma di rafforzamento delle capacità per la Repubblica di Montenegro relativamente alla smilitarizzazione e allo stoccaggio in condizioni di sicurezza delle armi di piccolo calibro e leggere (MONDEM), presentata dal Sig. Gordan Ivanovic, Amministratore del Programma MONDEM: Presidenza, Sig. G. Ivanovic (FSC.DEL/102/08 OSCE+), Sig. P. Surprenant (MONDEM), Coordinatore per le scorte di munizioni convenzionali (Danimarca), Danimarca, Italia (FSC.DEL/103/08 OSCE+), Stati Uniti d'America, Svezia, Montenegro, Centro per la prevenzione dei conflitti, Germania, Belgio

Punto 3 dell'ordine del giorno: DECISIONE RELATIVA ALLE GUIDE DELLE

MIGLIORI PRASSI IN MATERIA DI

MUNIZIONI CONVENZIONALI (non adottata)

Presidenza

Punto 4 dell'ordine del giorno: VARIE ED EVENTUALI

- (a) Questioni protocollari: Grecia
- (b) Seminario sul controllo degli armamenti in situazioni di crisi, da tenersi a Bestovje, Croazia, dal 9 all'11 luglio 2008: Germania
- (c) Procedura del silenzio riguardante la decisione del Foro di cooperazione per la sicurezza sull'aggiornamento dei Principi OSCE per i controlli delle esportazioni di sistemi di difesa antiaerea portatili:
 - La Presidenza ha annunciato che la procedura del silenzio relativa alla decisione sull'aggiornamento dei Principi OSCE per i controlli delle esportazioni di sistemi di difesa antiaerea portatili, che scadeva lunedì 26 maggio 2008 alle ore 12.00 (CET), non è stata interrotta (vedere FSC.DEC/5/08), il cui testo è accluso al presente giornale).
- (d) Seduta congiunta del Foro di cooperazione per la sicurezza e del Consiglio permanente, da tenersi il 4 giugno 2008: Presidenza

4. <u>Prossima seduta</u>:

mercoledì 4 giugno 2008, ore 10.00, Neuer Saal



FSC.JOUR/554 28 maggio 2008 Annesso 1

ITALIANO

Originale: INGLESE

548^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.554, punto 1 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DELLA GEORGIA

Signora Presidente, esimi colleghi,

desidero portarvi a conoscenza delle seguenti informazioni.

Il 26 maggio 2008 il Gruppo di inchiesta (FFT) della Missione di osservazione delle Nazioni Unite in Georgia (UNOMIG), dopo le indagini approfondite svolte dai suoi esperti, ha reso noto il suo rapporto finale sull'incidente del 20 aprile riguardante l'abbattimento di un velivolo senza pilota (UAV) georgiano.

Desidero richiamare la vostra attenzione sulle conclusioni essenziali del rapporto, che conferma i fatti e le spiegazioni presentate dalla Georgia in precedenti occasioni.

L'FFT dell'UNOMIG è giunto alla conclusione che il filmato e i dati radar forniti dalla parte georgiana sono autentici. Il rapporto conclude anche che la configurazione caratteristica del velivolo visibile nel filmato indica chiaramente che si tratta o di un MIG-29 "Fulcrum" o di un SU-27 "Flanker".

Basandosi sull'autenticazione dei dati radar, l'FFT ha potuto confermare che il velivolo si è diretto a nord verso Maykop/Krasnodar ed è entrato nello spazio aereo russo dopo aver abbattuto lo UAV. L'FFT è inoltre giunto alla conclusione che il velivolo che ha sferrato l'attacco appartiene alle forze armate russe e ha indicato che esso potrebbe essere decollato dall'aeroporto della base militare di Gudauta.

Nella conclusione del rapporto dell'FFT si afferma che ai sensi dell'Accordo di Mosca del 1994 solo le Forze di mantenimento della pace della CSI, e nessun altro, devono intraprendere il disimpegno delle forze. Pertanto, azioni impositive da parti di terzi, in questo caso dalla Federazione Russa, nella zona del conflitto sono del tutto incompatibili con l'Accordo di Mosca e, a parte possibili considerazioni ai sensi del diritto internazionale, pregiudicano il regime del coprifuoco e del disimpegno delle forze.

Le conclusioni dell'FFT dell'UNOMIG coincidono con quelle del gruppo indipendente di esperti internazionali composto da rappresentanti dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e degli Stati Uniti d'America. Esse coincidono anche con l'analisi degli esperti

del Regno Unito che ritengono che il velivolo responsabile dell'attacco sia con molta probabilità un SU-27 "Flanker".

Signora Presidente,

la Georgia ha deciso di avvalersi del suo diritto di attivare il "meccanismo di consultazione e di cooperazione riguardante attività militari insolite", contemplato nel Capitolo III (Riduzione dei rischi) del Documento di Vienna del 1999, il cosiddetto "meccanismo di Vienna". Un'appropriata richiesta di spiegazioni della parte georgiana alla Federazione Russa è formulata nella nota verbale della Missione permanete della Georgia presso l'OSCE e sarà trasmessa alla Missione permanente della Federazione Russa presso l'OSCE oggi, 28 maggio 2008.

Grazie.



FSC.JOUR/554 28 maggio 2008 Annesso 2

ITALIANO

Originale: INGLESE

548^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.554, punto 1 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA

Grazie, Signora Presidente,

continuiamo a nutrire preoccupazioni in merito agli atti di provocazione compiuti dalla Federazione Russa nei confronti dell'Abkhazia, che provocano gravi tensioni con la Georgia.

L'OSCE svolge correttamente il proprio ruolo primario di garantire la sicurezza e il rafforzamento della fiducia quando provvede a segnalare l'esistenza di gravi tensioni tra due Stati partecipanti e cerca quindi i mezzi per porre fine a tale situazione e assiste le parti a trovare la via della pace.

Per tale motivo accogliamo con favore la decisione presa oggi dalla Georgia di fare appello al Capitolo III del Documento di Vienna 1999. Appellarsi a un meccanismo di consultazione e di cooperazione riguardante attività militari insolite rappresenta un'iniziativa responsabile che mira a ridurre i rischi per tutti.

Ci felicitiamo pertanto con la Georgia per aver preso tale decisione. Siamo pronti a cooperare pienamente con la Georgia, con la Russia e con altri Stati. Ciò implica anche il nostro impegno a cercare una via d'uscita quale, ad esempio, lo svolgimento di colloqui diretti con i leader abkhazi e georgiani, allo scopo di portare avanti una nuova e promettente iniziativa di pace. Desideriamo inoltre ringraziare in anticipo il Centro per la prevenzione dei conflitti e il Presidente in esercizio per i lavori svolti ai sensi del Capitolo III.

Nel frattempo invitiamo le due parti a dar prova di una totale trasparenza al fine di dissipare la tensione.

In tale spirito ricordiamo che la Federazione Russa ha sottolineato più di una volta in seno all'FSC, l'importanza del rapporto dell'UNOMIG e credo che abbia chiesto di rimandare la discussione su tale questione fino alla pubblicazione del rapporto dell'UNOMIG.

Il rapporto UNOMIG richiesto dalla Russia è attualmente disponibile. Esso conferma le conclusioni dei nostri esperti che hanno visitato la regione in merito all'incidente verificatosi il 20 aprile presso la zona del conflitto.

Desideriamo invitare la delegazione della Federazione Russa a rendere nota all'FSC qualsiasi modifica delle informazioni da essa fornite nel corso di riunioni precedenti relativamente a tale incidente e alle questioni connesse.

Tali azioni ed altre ancora mettono in discussione il ruolo della Russia quale mediatore del processo degli Amici delle Nazioni Unite e quale garante della pace. Preghiamo cortesemente la Federazione Russa di chiarire in che modo il suo operato sia compatibile con il ruolo di mediatore e di garante della pace, o non sia piuttosto solo quello di un'altra parte del conflitto.

Sono state anche espresse preoccupazioni in merito alla notizia di concentrazioni di truppe georgiane nella regione. L'UNOMIG ha riferito che, contrariamente a quanto riportato dalla stampa russa, non vi erano spiegamenti georgiani di vasta portata nella Valle del Kodori. In ogni caso le preoccupazioni dell'Abkhazia circa eventuali spiegamenti georgiani e una generale tensione militare devono essere risolte attraverso colloqui diretti fra l'Abkhazia e la Georgia finalizzati a dissipare la tensione e ad aprire la via a una soluzione politica.

Signora Presidente,

il rapporto dell'UNOMIG offre ulteriori preoccupanti prove circa il non rispetto da parte della Russia dell'integrità territoriale e della sovranità della Georgia.

Invitiamo la Russia a revocare i recenti atti provocatori compiuti relativamente all'Abkhazia, che sono in contrasto col suo status di "mediatore" del Gruppo degli Amici delle Nazioni Unite. Un passo decisivo sarebbe il ritiro delle truppe paramilitari e dell'artiglieria recentemente introdotta in Abkhazia.

Chiediamo inoltre il sostegno della Russia a favore di colloqui diretti tra i leader dell'Abkhazia e della Georgia, al fine di portare avanti una nuova e promettente iniziativa di pace.

Ribadiamo il nostro fermo supporto alla sovranità e all'integrità territoriale della Georgia.

Ci felicitiamo con la Georgia per la continua moderazione esercitata in risposta a tali provocazioni e accogliamo con favore gli sforzi di Tbilisi volti a elaborare un piano di pace in collaborazione con le autorità abkhaze, che attenuerà la tensione militare da entrambe le parti e preparerà la via a una soluzione politica.

Gli Stati Uniti ritengono che l'OSCE abbia un importante ruolo da svolgere offrendo a questi due Stati partecipanti il suo contributo per risolvere le loro divergenze e avviarsi verso un futuro più fecondo. Questo è il momento.

Ci impegniamo ad avvalerci dei nostri contatti, sia con il Governo della Georgia che con il Governo della Russia, al fine di invitarli alla moderazione e a cercare tutte le possibilità

di riconciliazione. Sollecitiamo vivamente tutte le parti ad impegnarsi in un serio dialogo basato sulle recenti proposte di pace presentate dal Governo georgiano e ad evitare qualsiasi passo verso un'azione militare.

Grazie, Signora Presidente.

Chiediamo che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna.



FSC.JOUR/554 28 maggio 2008 Annesso 3

ITALIANO

Originale: INGLESE

548^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.554, punto 1 dell'ordine del giorno

DICHIARAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL REGNO UNITO

Signora Presidente,

la delegazione del Regno Unito ha sottolineato in modo coerente l'importanza delle indagini svolte dall'UNOMIG in relazione a questo incidente. Il Regno Unito appoggia pienamente la dichiarazione resa dal collega sloveno a nome dell'Unione europea. Il Regno Unito desidera in particolare porre l'accento sul parere espresso dal Consiglio per gli affari generali e le relazioni esterne dell'UE secondo cui l'UNOMIG dovrebbe essere rafforzata, come raccomandato nel rapporto del Segretario generale dell'ONU S/2007/588 del 3 ottobre 2007 e confermato dalla risoluzione 1781 (2007) del 15 ottobre 2007 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

La mia delegazione ed io abbiamo seguito con interesse la dichiarazione resa dall'esimio collega della Georgia nella quale, fra l'altro, ha annunciato l'intenzione della Georgia di attivare il meccanismo "di consultazione e di cooperazione riguardante attività militari insolite" previsto nel Capitolo III del Documento di Vienna del 1999. La mia delegazione ritiene che tali meccanismi siano stati creati per essere utilizzati e non per restare sulla carta. Ciò dovrebbe contribuire a rafforzare l'OSCE. Negli ultimi mesi in Abkhazia e nella zona circostante si sono verificate attività che a nostro avviso possono esser definite insolite e rilevanti dal punto di vista militare: applichiamo dunque questo meccanismo per individuare tali attività, come era nelle intenzioni di chi lo ha redatto. Il Regno Unito non condivide l'opinione dell'esimio Ambasciatore della Federazione Russa secondo la quale l'abbattimento di un velivolo senza pilota (UAV) non armato è una questione puramente bilaterale che può essere risolta nell'ambito di colloqui privati fra la Federazione Russa e la Georgia. Le relative implicazioni vanno bel al di là. La mia delegazione ed io siamo pronti a impegnarci attivamente in una futura discussione su questo tema.

Signora Presidente,

il Regno Unito sostiene l'integrità territoriale della Georgia. Dal rapporto dell'UNOMIG si evince chiaramente che la Federazione Russa in questo caso non ha rispettato l'integrità territoriale della Georgia. Siamo a favore di ulteriori discussioni fra i rappresentanti dell'Abkhazia e della Georgia al fine di giungere ad una soluzione pacifica. Tutti noi, compresa la Federazione Russa, dovremmo impegnarci con spirito positivo nell'ultima iniziativa di pace presentata dal Governo georgiano al fine di ridurre le tensioni.

Il Regno Unito chiede che la presente dichiarazione sia acclusa al giornale della seduta odierna.

Grazie, Signora Presidente.



FSC.DEC/5/08 26 maggio 2008

ITALIANO

Originale: INGLESE

547^a Seduta plenaria

Giornale FSC N.553, punto 3 dell'ordine del giorno

DECISIONE N.5/08 AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPI OSCE PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DEI SISTEMI DI DIFESA ANTIAEREA PORTATILI

Il Foro di cooperazione per la sicurezza (FSC),

riconoscendo la persistente minaccia derivante dalla proliferazione e dall'uso non autorizzato dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS), in particolare per le operazioni dell'aviazione civile, di mantenimento della pace, di gestione delle crisi e di lotta al terrorismo,

affermando il convincimento degli Stati Partecipanti di applicare rigidi controlli nazionali all'esportazione di MANPADS,

tenendo conto dell'Annesso C al Manuale delle migliori prassi sulle armi di piccolo calibro e leggere, concernente le Procedure nazionali per la gestione e la sicurezza delle scorte di MANPADS.

intendendo integrare e conseguentemente rafforzare l'attuazione del Documento OSCE sulle armi di piccolo calibro e leggere (SALW), nonché della Decisione N.7/03 dell'FSC sui sistemi di difesa antiaerea portatili, al fine di migliorare l'efficacia del controllo sulle esportazioni di SALW nell'area dell'OSCE,

ricordando la Decisione N.3/04 dell'FSC sui Principi OSCE per il controllo delle esportazioni di MANPADS, adottata il 26 maggio 2004,

deciso a contribuire alla riduzione del rischio di dirottamento delle SALW verso il mercato illegale,

tenendo conto del fatto che la Strategia dell'OSCE per far fronte alle minacce alla sicurezza e alla stabilità nel ventunesimo secolo, adottata a Maastricht nel dicembre 2003, rileva che l'OSCE sta impiegando tutti gli strumenti a sua disposizione per far fronte alla proliferazione di MANPADS, definiti nel Documento OSCE sulle SALW come lanciatori portatili di sistemi missilistici antiaerei,

riconoscendo i persistenti sforzi compiuti dall'Intesa di Wassenaar nell'elaborazione di principi a tale riguardo e intendendo estendere l'applicazione degli "Elementi per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar, nella loro versione riveduta.

decide:

di adottare i seguenti principi riveduti per il controllo delle esportazioni di MANPADS, che si ispirano agli "Elementi per il controllo dell'esportazione dei sistemi di difesa antiaerea portatili" dell'Intesa di Wassenaar:

- 1. Ambito
- 1.1 Tali principi riguardano:
 - (a) sistemi di missili terra-aria progettati per essere portatili, nonché trasportabili e azionabili da una singola persona;
 - (b) altri sistemi di missili terra-aria progettati per essere azionati e lanciati da più persone che operano in squadra e trasportabili da più persone.
- 1.2 I controlli nazionali delle esportazioni si applicano al trasferimento o al ritrasferimento internazionali di MANPADS, compresi i sistemi completi, le componenti, i pezzi di ricambio, i modelli, i sistemi di addestramento e i simulatori, effettuato per qualsiasi scopo e con qualsiasi mezzo, inclusi l'esportazione autorizzata, la vendita, la concessione, il prestito, il noleggio, la coproduzione o i contratti di licenza per la produzione (qui di seguito denominati "esportazioni"). L'ambito della regolamentazione delle esportazioni e dei relativi controlli comprende la ricerca, la progettazione, lo sviluppo, gli aspetti tecnici, la fabbricazione, la produzione, l'assemblaggio, il collaudo, la riparazione, la manutenzione, l'assistenza, la modifica, il potenziamento, l'aggiornamento, il funzionamento, l'uso, la sostituzione o rinnovamento, la demilitarizzazione e la distruzione di MANPADS, i dati tecnici, il software, l'assistenza tecnica, le dimostrazioni e l'addestramento associati a tali attività, il trasporto in condizioni di sicurezza e lo stoccaggio. Conformemente alla legislazione nazionale, tale ambito può comprendere altresì gli investimenti, il marketing, la pubblicità e altre attività pertinenti.
- 1.3 Qualsiasi attività relativa ai MANPADS all'interno del territorio del Paese produttore è soggetta alle norme e ai regolamenti nazionali.
- 2. Gli Stati partecipanti eserciteranno la massima moderazione nei trasferimenti delle tecnologie di produzione di MANPADS e, adottando una decisione su tali trasferimenti, terranno conto dei principi stipulati nei paragrafi 3.5, 3.6, 3.7 e 3.9.
- 3. Condizioni di controllo e criteri di valutazione
- 3.1 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS spetteranno alle autorità competenti ad alto livello politico del governo del Paese esportatore e le autorizzazioni saranno concesse esclusivamente a governi esteri o ad agenti specificamente autorizzati ad agire per conto di un governo, previa presentazione di

- un certificato di destinazione finale (EUC) autenticato dal governo dello Stato destinatario.
- 3.2 Le licenze generali non sono valide per l'esportazione di MANPADS; ogni trasferimento è soggetto ad una specifica decisione in merito alla concessione di licenza.
- 3.3 I governi esportatori non si avvarranno di intermediari o di servizi di intermediazione non governativi per il trasferimento di MANPADS, a meno che questi non siano espressamente autorizzati ad agire a nome del governo.
- 3.4 Al fine di prevenire l'uso non autorizzato, i Paesi produttori doteranno i MANPADS di nuova progettazione di dispositivi tecnici e/o di controllo di lancio, non appena disporranno di tali tecnologie.

Tali dispositivi non dovranno pregiudicare l'efficacia operativa dei MANPADS per l'utente autorizzato.

- 3.5 Le decisioni che autorizzano l'esportazione di MANPADS prenderanno in considerazione:
 - il potenziale rischio di dirottamento o uso illecito nel Paese destinatario;
 - la capacità e l'intenzione del Paese destinatario di prevenire i ritrasferimenti non autorizzati, la perdita, il furto e il dirottamento;
 - l'adeguatezza e l'efficacia delle misure fisiche di sicurezza del Paese destinatario per la tutela delle proprietà, delle strutture, delle dotazioni e dei registri militari.
- 3.6 Prima di autorizzare l'esportazione di MANPADS (come indicato nel paragrafo 1.2), il governo esportatore verificherà le garanzie presentate dal governo destinatario volte a:
 - non riesportare MANPADS salvo previo consenso del governo esportatore;
 - trasferire MANPADS e loro componenti a qualsiasi paese terzo solo secondo modalità conformi ai termini degli accordi formali fra governi, inclusi gli accordi di coproduzione o di licenza alla produzione, e i documenti contrattuali, stipulati e applicati dopo l'adozione della presente decisione, nonché a garanzie relative alla destinazione finale e/o licenze di esportazioni ancora esistenti;
 - garantire che lo Stato esportatore abbia l'opportunità di confermare, quando e come appropriato, l'adempimento da parte dello Stato importatore delle sue garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti¹

Per "garanzie di destinazione finale riguardo ai MANPADS e ai loro componenti" si intende la loro destinazione solo ai fini stipulati nel certificato di destinazione finale o in qualsiasi altro documento contenente gli obblighi dello Stato importatore.

- (ciò può includere ispezioni in loco delle condizioni di stoccaggio e della gestione delle scorte o altre misure, come concordato tra le parti);
- garantire la necessaria sicurezza del materiale e delle informazioni classificate conformemente agli accordi bilaterali applicabili, al fine di prevenire l'accesso o la manomissione non autorizzati:
- informare tempestivamente il governo esportatore di qualsiasi manomissione, uso non autorizzato, perdita o furto di qualsiasi materiale relativo ai MANPADS.
- 3.7 Il governo esportatore si accerterà inoltre della volontà e della capacità del governo destinatario di attuare efficaci misure per il deposito, la manipolazione, il trasporto e l'uso in sicurezza di materiali MANPADS, nonché per l'eliminazione o la distruzione di scorte in eccedenza al fine di prevenire l'accesso e l'uso non autorizzato. La prassi nazionale del governo destinatario finalizzata a ottenere la sicurezza prescritta include, pur non esclusivamente, la seguente serie di procedure, ovvero altre che realizzeranno livelli comparabili di tutela e di responsabilità individuale:
 - verifica scritta del ricevimento delle spedizioni di MANPADS;
 - inventario per numero di serie delle spedizioni iniziali di tutti i meccanismi di sparo e missili trasferiti, se fisicamente possibile, e tenuta di registri scritti degli inventari;
 - inventario fisico di tutti i MANPADS soggetti a trasferimento, almeno una volta al mese; resoconto per numero di serie delle componenti di MANPADS esaurite o danneggiate in tempo di pace;
 - garanzia che le condizioni di stoccaggio siano tali da assicurare i massimi livelli di sicurezza e di controllo dell'accesso. Ciò può includere:
 - ove il modello di MANPADS lo consenta, il deposito dei missili e dei meccanismi di sparo in luoghi adeguatamente separati, in modo da evitare che un eventuale superamento dei sistemi di sicurezza in un sito metta a rischio il secondo sito:
 - assicurare una sorveglianza continua (24 ore al giorno);
 - stabilire regole di custodia per cui l'ingresso in un sito di stoccaggio richieda la presenza di almeno due persone autorizzate;
 - trasporto dei MANPADS in modo da assicurare il rispetto degli standard e delle procedure più elevate per la custodia di munizioni delicate in transito. Ove possibile, trasporto dei missili e dei meccanismi di sparo in container separati;
 - ove applicabile, raggruppamento e assemblaggio delle componenti principali, di norma il meccanismo di sparo e i missili in un tubo di lancio, esclusivamente in caso di ostilità o di imminenti ostilità; per l'utilizzo durante

esercitazioni di addestramento regolarmente programmate o per collaudo a campione, nel qual caso saranno prelevate dai depositi e assemblate solo le componenti necessarie per i colpi che si intendono sparare; allorquando i sistemi vengono utilizzati quale parte delle difese di avanguardia di installazioni o siti ad alta priorità; in qualsiasi altra circostanza che possa essere concordata tra i governi destinatari ed esportatori;

- accesso all'hardware e a qualsiasi relativa informazione classificata, anche in caso di addestramento, alla documentazione tecnica e tecnologica (ad esempio manuali d'uso dei MANPADS) limitato al personale militare e civile del governo destinatario cui è stata concessa l'appropriata autorizzazione di sicurezza e abbia una comprovata necessità di venire a conoscenza di tali informazioni per l'adempimento dei compiti assegnati. Qualsiasi informazione rilasciata si limiterà a quanto necessario per l'adempimento delle responsabilità assegnate e, ove possibile, sarà comunicata soltanto in forma verbale e visiva;
- adozione di prudenti procedure di gestione delle scorte che comprendano l'effettiva e sicura eliminazione o distruzione delle scorte di MANPADS che sono o diventano eccedenti rispetto alle esigenze nazionali.
- 3.8 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, presteranno assistenza ai governi destinatari che non sono in grado di dare attuazione a un prudente controllo dei MANPADS, nell'eliminazione delle scorte in eccedenza, anche riacquistando armi precedentemente esportate. Tali misure sono soggette al consenso volontario del governo esportatore e dello Stato destinatario.
- 3.9 I governi esportatori scambieranno informazioni relative ai potenziali governi destinatari che hanno dimostrato di non essere in grado di conformarsi alle garanzie e alle procedure descritte nei paragrafi 3.6 e 3.7 di cui sopra.
- 3.10 Al fine di accrescere gli sforzi volti a prevenire le diversioni, i governi esportatori scambieranno informazioni attinenti a entità non statali che cerchino o possano cercare di procurarsi MANPADS.
- 3.11 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti (come i Partner per la cooperazione), su loro richiesta, supporto tecnico e specializzato per l'elaborazione e l'attuazione di una base legislativa sul controllo dei trasferimenti di MANPADS e loro componenti.
- 3.12 Gli Stati partecipanti, quando e come appropriato, forniranno a Stati non partecipanti, su loro richiesta, assistenza tecnica e specializzata in materia di sicurezza fisica, gestione delle scorte e controllo sul trasporto di MANPADS e loro componenti.
- 4. Gli Stati partecipanti garantiranno che qualsiasi violazione della legislazione sul controllo delle esportazioni di MANPADS sia sottoposta ad adeguate sanzioni, comprese sanzioni penali.
- 5. Gli Stati partecipanti convengono di incorporare questi principi nelle loro procedure, nelle loro politiche e/o nei loro regolamenti nazionali.

- 6. Gli Stati partecipanti notificheranno i trasferimenti di MANPADS servendosi delle disposizioni relative allo scambio di informazioni del documento OSCE sulle SALW, nonché di qualsiasi meccanismo per lo scambio di informazioni sui MANPADS che possa essere concordato in futuro.
- 7. Gli Stati partecipanti procederanno a un riesame regolare dell'applicazione dei principi esposti nel presente documento.
- 8. Gli Stati partecipanti convengono di promuovere l'applicazione dei principi sopra definiti presso Paesi che non fanno parte dell'OSCE.

La presente Decisione sostituisce la Decisione N.3/04 dell'FSC sui "Principi OSCE per il controllo delle esportazioni dei sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS)", adottata il 26 maggio 2004.